



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2013 (10.07)
(OR. en)**

10687/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0242 (COD)**

**CODEC 1377
JAI 474
SCHENGEN 22
FRONT 75
SCH-EVAL 88
COMIX 363
PE 273**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

– Esito della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10-13 giugno 2013)

I. INTRODUZIONE

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento ha adottato 38 emendamenti alla proposta della Commissione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso che ha sostituito, piuttosto che integrato, i 38 emendamenti già presentati. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 giugno 2013 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso. Non sono stati adottati altri emendamenti. Il Parlamento ha adottato anche la risoluzione legislativa.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento figura nell'allegato della presente nota. La risoluzione legislativa non riporta l'emendamento adottato, bensì la posizione del Parlamento in prima lettura - ossia il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento stesso¹.

La posizione del Parlamento corrisponde a quanto convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione: le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale sono indicate dal simbolo "||".

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0560),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato dei Paesi Bassi, dalla Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, dal Parlamento portoghese, dal Senato rumeno, dal Parlamento slovacco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0200/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013.

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di ***questo spazio o di alcune sue parti*** o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. ***Considerato*** l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne, ***si dovrebbero stabilire le condizioni e le procedure a tal fine in modo da assicurare che tali misure sono eccezionali e che è rispettato il principio di proporzionalità. L'estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.***

- (2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata **conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione**. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne **dovrebbe costituire un'eccezione e** dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità da **monitorare** a livello di Unione. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a **dieci** giorni e che l'eventuale proroga sia **monitorata** a livello di Unione.
- (3) Nel decidere il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne occorre valutare la necessità e la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la **necessità** di ripristino, e considerare le possibili misure alternative a livello nazionale e/o di Unione e l'impatto della misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza frontiere interne.

- (3 bis) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dev'essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.*
- (4) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a **livello di spazio senza controlli alle frontiere interne o a** livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

- (4 bis) In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare un'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino dei controlli alle frontiere interne, sia per i casi che richiedono tale misura come risposta temporanea sia per i casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che possono costituire minacce gravi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.*
- (4 ter) La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.*

- (8) ***Qualora la relazione di valutazione individui gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento n. (XXX) che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare allo Stato membro valutato di adottare misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come estrema ratio in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera.*** Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. Tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, si applica la procedura d'esame.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8 bis) Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a determinate frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere una risposta, in circostanze eccezionali e come extrema ratio, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 13 e 13 A A del regolamento n. (XXX), se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato.

Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, occorre conferire competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni secondo questa specifica procedura a livello di Unione al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

(8 ter) Prima che venga adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione in questione, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate .

(8 quater) Per motivi di urgenza debitamente giustificati, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione immediata delle necessarie raccomandazioni ai fini della proroga per un massimo di 14 giorni dei controlli temporanei alla frontiere interne già ripristinati secondo la procedura specifica a livello di Unione [...].

(8 quinquies) Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 13 e 13 A A del regolamento n. XXX/2013 del Consiglio del XX 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne, di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento; la Commissione coordina la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi annuali e pluriennali, visite sul posto con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen².

¹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen².
- (16) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

- (17) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresa la libertà di circolazione e di soggiorno. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

-1. Al titolo II (Frontiere esterne) è aggiunto il Capo V seguente:

"CAPO V

***Misure specifiche in caso di carenze gravi
nel controllo delle frontiere esterne***

Articolo 19A

Misure alle frontiere esterne e sostegno di Frontex

1. Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, individui gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 13 AA di detto regolamento, la Commissione può raccomandare allo Stato membro valutato di adottare misure specifiche, che possono includere una o più delle seguenti misure :

- *inizio dell'invio di squadre di guardie di frontiera europee conformemente alle disposizioni del regolamento Frontex;*
- *presentazione a Frontex, per parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e attrezzature.*

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33A, paragrafo 2.

2. *La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 33A in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.*

Ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. *Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 concluda che lo Stato membro valutato ha gravemente trascurato i suoi obblighi e che pertanto ha dovuto riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi in conformità all'articolo 13A, paragrafo 4 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e se, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 26 qualora siano riunite tutte le condizioni per procedere in tal senso. "*

- (1) Gli articoli da 23 a 26 *del titolo III (Frontiere interne)* sono sostituiti dagli articoli seguenti:

"Articolo 23

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna ***di uno Stato membro*** nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, ***detto Stato membro può in via eccezionale*** ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ■ in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle ***sue*** frontiere interne ■ per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato *solo come extrema ratio* e in conformità agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempra la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, *rispettivamente, degli articoli 24 o 25 o 26, sono presi in considerazione i criteri di cui, rispettivamente, agli articoli 23A e 26A.*
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello *Stato membro interessato* perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, *detto Stato membro può prorogare* il controllo di frontiera alle sue frontiere interne ■ , tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23A *e secondo la procedura di cui all'articolo 24*, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni.
4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a sei mesi. *In circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino al periodo massimo di due anni di cui all'articolo 26, paragrafo 1.*

1. Qualora uno *Stato membro, nei casi di cui all'articolo 23 e all'articolo 25, paragrafo 1, decida come extrema ratio* il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su sezioni delle stesse *o decida di prorogare il ripristino temporaneo del controllo di frontiera*, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura *rispetto* a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni *nei casi di cui agli articoli 23 e 25*:

a) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna *dello Stato membro interessato*, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;

■

b) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

Articolo 24

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne *a norma dell'articolo 23, paragrafo 1*

1. Quando uno Stato membro *intende ripristinare il controllo* di frontiera alle frontiere interne ■ a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo *notifica di conseguenza agli altri Stati membri* e alla Commissione almeno quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di *quattro* settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:
 - a) i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello *Stato membro*;
 - b) l'estensione del ripristino proposto, precisando la sezione o le sezioni delle frontiere interne sulle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;
 - c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
 - d) la data e la durata del ripristino *previsto*;

e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Tale *notifica può* essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Lo Stato membro può, se necessario e in conformità alla legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. Le informazioni e i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono trattati in conformità delle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono ■ trasmesse *contestualmente* al Parlamento europeo *e al Consiglio*.

2 bis. A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.

Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione ha qualche dubbio sulla necessità o proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un siffatto parere.

4. *Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può esprimere a norma del paragrafo 2 bis, sono oggetto di consultazioni, fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti dal ripristino, e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera ed alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.*
5. *La consultazione di cui al paragrafo 4 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.*

Articolo 25

Procedura specifica nei casi che richiedono un'azione immediata

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.
2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, ***lo Stato membro può*** decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ***per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni.*** ***A tal fine, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 23 A, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.***

In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 2 bis e 4 si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.

3 bis. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a due mesi.

3 ter. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.

Articolo 26

Procedura specifica **in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne**

1. **In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 19 A, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o su sezioni delle stesse, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità al paragrafo 1 bis per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se dette circostanze perdurano.** Non sono ammesse più di tre proroghe.

1 bis. Il Consiglio, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controlli alle frontiere interne, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 A, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, può raccomandare a uno o più Stati membri specifici di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in sezioni specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le stesse condizioni e procedure.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in sezioni specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo.

1 ter. Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 1 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione, per iscritto, dei propri motivi.

In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati da detto Stato membro e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo *Ibis* sono note meno di dieci giorni prima della *fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare immediatamente tutte le raccomandazioni necessarie. Al massimo 14 giorni dopo la sua adozione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità al paragrafo Ibis.*

4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli da 23 a 25."

(1 bis) È inserito un nuovo articolo 26 A:

Articolo 26 A

Criteria per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne

- 1. Allorché, come estrema ratio, il Consiglio raccomanda in conformità all'articolo 26, paragrafo 1bis, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in sezioni delle stesse, il Consiglio valuta fino a che punto tale misura possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:*

- a) *le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello nazionale e/o europeo, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;*
- b) *l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen; e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano gravi minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;*
- c) *l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.*

2. Prima di adottare una raccomandazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 bis, la Commissione può:

- a) chiedere agli Stati membri, a Frontex, Europol o ad altri organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,**
- b) effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri e di Frontex, Europol e di qualunque altro organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne."**

(2) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Informazioni al *Parlamento europeo e al Consiglio*

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo *19A* e degli articoli da *23 a 26A*."

(3). Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, *la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 23A, 25 e 26A, il funzionamento delle verifiche , la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione, l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.*

La Commissione può esprimere un parere su detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su sezioni delle stesse.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno annualmente, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La Commissione *e lo Stato membro interessato* informano *in maniera coordinata* il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza."

(4) È inserito il nuovo **articolo 33A** seguente:

"Articolo 33 A

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

(4 bis) È inserito il nuovo articolo 37A seguente:

"Articolo 37 A

Meccanismo di valutazione

- 1. Conformemente ai trattati e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione*
- 2. Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono riportate nel regolamento del Consiglio n. XXX/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento; la Commissione coordina la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola equipe di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri.*

Le valutazioni possono consistere in visite sul posto con e senza preavviso alle frontiere esterne ed interne.

In base al meccanismo di valutazione di cui al presente paragrafo, la Commissione è competente per l'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.

3. *In caso di eventuali carenze possono essere indirizzate agli Stati membri interessati raccomandazioni sui provvedimenti correttivi .*

Qualora una relazione di valutazione, adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 13 del regolamento del Consiglio n. XXX/2013 , individui gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 19A e 26 del presente regolamento.

4. *Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati.*
5. *Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento n. XXX/2013."*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella massima misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.